

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, PELLEGRINO, DI BENEDETTO, CIPOLLA, PISCITELLO, CORRAO, LUGNANO, BOLDRINI, PETRELLA, PETRONE e SABADINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1972

Istituzione in Palermo di una sezione civile e di una penale
della Corte di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 23 dello statuto regionale siciliano che, come è noto, è parte integrante della Costituzione, stabilisce che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

Tuttavia da decenni questa norma attende di essere attuata nonostante che nel corso delle passate legislature vi siano state lodevoli iniziative parlamentari di ogni parte intese a sollecitare l'istituzione delle sezioni della Cassazione in Sicilia.

Con lo scadere delle legislature i disegni di legge sono decaduti, ma sono rimasti i diritti autonomistici e le tradizioni storiche del popolo siciliano oltrechè il dovere del Governo e del Parlamento italiano di adempiere un comando costituzionale.

E non certo vale l'obiezione che l'istituzione di una sezione civile e di una penale

della Cassazione a Palermo porterebbe alla discordanza d'indirizzo giurisprudenziale se si pensa che l'unità della giurisprudenza si raggiunge, come è stato scritto, attraverso la confluenza spontanea dei liberi convincimenti dei vari giudici formati nell'esercizio della funzione giurisprudenziale.

Tanto più che per esperienza pluridecennale sappiamo che, nonostante che tutte le sezioni del Supremo collegio abbiano sede in Roma, le decisioni contraddittorie della Cassazione non sono state e non sono *rara avis*, e spesso emesse a distanza di pochi giorni.

Con questo spirito viene ripresentato questo disegno di legge che sancisce un diritto e ripara ad un torto accogliendo il voto reiteratamente ed unanimemente espresso dall'assemblea regionale siciliana.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sono istituite a Palermo una sezione civile ed una penale della Suprema corte di Cassazione con competenza per gli affari concernenti la regione.

Le due sezioni, nei casi in cui debbono pronunciare a sezioni unite, formano un unico collegio sotto la presidenza del presidente di sezione più anziano.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.